



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO**

**Oggetto: CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 D.L. 76/2020 PER MANCATO
COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI DI
IMPRESE INDIVIDUALI CON PARTITA IVA CESSATA**

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- richiamato il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247: Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese;
- visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c), il quale prevede che si proceda alla cancellazione dell'impresa individuale in caso di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020 e ss.mm, il quale stabilisce che “il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’art. 2490, sesto comma del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore”;
- considerato che Infocamere S.C.p.A. fornisce tramite l'applicativo “Cruscotto Qualità” gli elenchi delle imprese “la cui Partita IVA risulta cessata negli archivi di Agenzia delle Entrate che, negli ultimi 3 anni, non hanno presentato nessun protocollo e non hanno pagato il diritto annuale“ (ad esclusione delle posizioni con procedure concorsuali aperte), elementi sicuramente indicativi del mancato compimento di atti di gestione;
- considerato che il numero di procedimenti da avviare (1.072), rende onerosa la notifica tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- visto l'art. 8 della legge 241/1990, il quale prevede che qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione possa provvedere mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- vista, inoltre, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è “on line” e consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA Riviere di Liguria;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale, nonché in apposita pagina del sito istituzionale, per un



congruo periodo di tempo, previsto in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficacia modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

- considerato che si procederà, comunque, anche alla notifica del presente provvedimento al domicilio digitale delle imprese che risulti annotato sulla posizione del Registro delle imprese,

DETERMINA

di avviare il procedimento di cancellazione delle imprese la cui Partita IVA risulti cessata negli archivi di Agenzia delle Entrate e che, negli ultimi tre anni, non abbiano presentato nessuna denuncia di modifica, né pagato il diritto annuale, individuate sulla base degli elenchi (suddivisi per provincia) forniti da Infocamere S.C.p.A., allegati al presente provvedimento;

che la notifica del provvedimento di cancellazione avvenga, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990, mediante pubblicazione nell'albo online della Camera di Commercio Riviere di Liguria, per trenta giorni consecutivi;

che si proceda, comunque, anche alla notifica del presente provvedimento al domicilio digitale delle imprese che risulti annotato sulla posizione del Registro delle imprese;

l'iscrizione della cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria delle imprese che, decorsi i termini di pubblicazione, non abbiano fornito riscontri idonei a dimostrare il mantenimento dell'attività;

DISPONE

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per trenta giorni nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009, dichiarandone l'immediata efficacia.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. 76/2020 è ammesso ricorso contro il presente provvedimento, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, al giudice del Registro delle imprese.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Susanna Alinghieri)
firma digitale